

REGOLAMENTO (CE) N. 1939/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 8 400 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 8 400 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 8 400 t di granturco da esso detenuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione**Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 17 agosto 1995.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 settembre 1995.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA),
Via Palestro 81,
I-00100 Roma
(tel.: 49 49 91; telex: 62 03 31).*Articolo 3*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.